LA NUOVA APS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

COS'È

L'associazione di promozione sociale (Aps) è una particolare categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), i loro familiari o a terzi. Si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti ai propri enti associati. Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in base ai destinatari delle attività svolte.

CHI ESCLUDE

Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che:

- prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l'ammissione di nuovi soci;
- prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A esclusione degli aspetti specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BASE ASSOCIATIVA

Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Aps. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell'atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.

Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l'iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

ATTIVITÀ

Le Aps possono svolgere le seguenti attività (anche in forma di impresa):

- attività di interesse generale;
- attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
- raccolta fondi per le attività di interesse generale;
- raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini
 di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo
 gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto
 che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione; somministrazione di alimenti e
 bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere
 occasionale:
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- somministrazione di alimenti e bevande, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all'apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Per queste ultime due voci, il vincolo è che si tratti di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, che siano rivolte ai propri soci e soggetti assimilati, che non vengano utilizzati strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

VOLONTARIATO E LAVORO

Le Aps si devono avvalere istituzionalmente di volontari. Sono loro che devono svolgere principalmente le attività di interesse generale e non possono essere in nessun caso retribuiti. A eccezione di questa regola generale, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, le Aps ricorrere a **lavoratori**, dipendenti o autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente. Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 soci).

AGEVOLAZIONI

Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno. I crediti delle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati, e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all'attività in oggetto della convenzione. In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall'ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

OBBLIGHI E DIVIETI

BASE ASSOCIATIVA

Se il requisito del numero di soci (almeno 7 persone fisiche o 3 Aps) viene meno, c'è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l'ente viene direttamente cancellato dal Runts. Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria entro il 3 agosto 2019. Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l'iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

DENOMINAZIONE SOCIALE

Deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo Aps. L'utilizzo illegittimo della locuzione associazione di promozione sociale o dell'acronimo Aps, di parole o

locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata in modo improprio da soggetti diversi. La pena è una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l'utilizzo è finalizzato ad ottenere l'erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

RUNTS

Un'Aps, per essere considerata tale, deve essere iscritta nell'apposita sezione del registro unico nazionale degli Ets. Le Aps già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d'ufficio al Runts: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno antecedente all'operatività del registro.

REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI

ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

Per le Aps, sono considerate non commerciali:

- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività, ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore:
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali:
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati, familiari e conviventi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari/diffusione di informazioni a terzi, diversi dagli associati;
- le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall'organizzazione e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Le Aps possono svolgere attività commerciali, classificate come tali qualora non rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo.

Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l'opzione per un regime forfettario agevolato.

Si considerano invece comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale:
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

DONAZIONI

Le detrazioni dell'imposta sul reddito imponibile la donazione effettuata a favore delle Aps segue la regola relativa a tutti gli Ets.

CASI SPECIFICI

Come già più sopra segnalato, la base associativa di una Aps può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell'atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps. Nel caso di enti di

promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano un numero non inferiore a 500 Aps tale limite non si applica.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

FINALITÀ

La normativa precedente alla riforma affidava alle Aps il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; con la riforma del terzo settore, le finalità vengono ricondotte a quelle previste per la generalità degli Ets. Infatti, devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

COSTITUZIONE

Viene specificato nella nuova normativa che la forma di associazione deve essere riconosciuta o non riconosciuta.

BASE ASSOCIATIVA

Viene posto un limite quantitativo dei soggetti che costituiscono la nuova Aps.

DENOMINAZIONE

Si introduce l'obbligo di indicare la sigla Aps nella denominazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore": art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, 85, 4, 86, 89, 91, 99, 101, 104.

Nota direttoriale del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro "Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni".

Nota direttoriale del 27 dicembre 2018 del Ministero del lavoro "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari".

Nota direttoriale del 28 maggio 2019 del Ministero del Lavoro "Costituzione di associazioni ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale". Decreto Legge 34/2019 (DI Crescita): art. 43 comma 4 bis.

ABROGAZIONI

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

ENTRATA IN VIGORE

La normativa entra in vigore dal 03 agosto 2017. Gli aspetti fiscali, invece, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui il registro unico nazionale diventerà operativo. Prima di tale data, continua ad applicarsi il regime fiscale preesistente.

NORMATIVA TRANSITORIA

Fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continua ad applicarsi la normativa precedente che fa riferimento all'iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale.

Entro il termine del 30 giugno 2010, le Aps possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per:

- adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;
- introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante una specifica clausola statutaria.

Per le Aps che si costituiscono dal 3 agosto 2017 in poi lo statuto deve essere già conforme alle norme del codice del terzo settore per quanto riguarda le indicazioni applicabili in via diretta e immediata, escluse, quindi, quelle derivanti dall'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore.

Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.

(Fonte: Progetto Capacit'Azione, www.cantiereterzosettore.it)